



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DECRETO DIRETTORIALE

0056276.10-12-2022

Disciplina delle attività ispettive di competenza ANSFISA sugli impianti a fune

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO l'Art. 199 del T.U. (delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili) approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;

VISTI i principi e le disposizioni inerenti all'autorizzazione all'invio in missione e le regole relative al trattamento economico di missioni sono contenute nella circolare n._011440/2017 del 25/10/2017, modificata dalla circolare 0014615/2021 del 01/07/2021, e le norme vigenti in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato;

VISTO il decreto dirigenziale 18 febbraio 2011 del MIMS, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 28-02-2011 recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.”;

VISTO il Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone” della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, che prevede il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) delle funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, concernente il Regolamento recante “Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

VISTO il decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante il “Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021 con cui l'Ing. Domenico De Bartolomeo è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta in data 30/11/2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;

VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi “L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile”;

VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali”, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. n. 267 del 09/11/2021), con il quale gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 481 recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

VISTO l'art. 4; "Gestione delle missioni e straordinari in conto privato", del vigente protocollo di intesa MIMS-ANSFISA, con data 2 maggio 2022 (protocollo 19855 del 02-05-2022) il quale prevede che: "Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento delle risorse finanziarie, gli esercenti dei trasporti ad impianti fissi, continuano a versare quanto previsto dalle norme vigenti per l'esercizio dei compiti e lo svolgimento delle funzioni degli ex USTIF al MIMS e quest'ultimo provvede a corrispondere quanto spettante ai funzionari che svolgono le attività presso e/o per conto dell'esercente, secondo le procedure in uso al MIMS (compreso il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali e della copertura assicurativa del mezzo proprio)";

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile;

CONSIDERATO altresì che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

RITENUTO di dover snellire le procedure relative alla partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali, per semplificare l'attività operativa delle imprese che erogano servizi pubblici nel settore degli impianti a fune nel periodo invernale e di maggior richiesta da parte degli utenti, ed al fine di poter redistribuire il carico di lavoro Unità Organizzative Territoriali di Ansfisa;

CONSIDERATO che l'attività di "ispezione annuale" di ciascun impianto risulta essere una competenza propria del Direttore/Responsabile dell'esercizio, il quale è tenuto ad organizzare le prove e verifiche di competenza in funzione delle diverse problematiche organizzative e situazioni contingenti (ed es. disponibilità dell'impianto, della rete di alimentazione elettrica, delle manutenzioni periodiche e del personale in servizio);

TENUTO CONTO che occorre procedere ad una diversa organizzazione delle attività per ottimizzare l'impiego del personale tecnico disponibile presso ANSFISA al fine di poter attuare, con maggiore efficacia, i controlli di competenza mediante lo svolgimento di mirate attività ispettive di istituto e che occorre disciplinare le modalità e la gestione delle attività ispettive e/o di partecipazione dei funzionari di ANSFISA in termini di "presenziamento" alle verifiche annuali dei Direttori/Responsabili di Esercizio degli impianti a fune, con criteri di efficacia dei controlli e di equa turnazione e rotazione della vigilanza sugli impianti a fune di competenza;

CONSIDERATO che per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

M.U.M. e secondo le indicazioni di cui al punto 6.5.3 dell'allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86;

VALUTATO necessario ed urgente regolare temporaneamente, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dal comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, le attività ispettive sugli impianti a fune;

SENTITE le associazioni imprenditoriali di categoria,

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina le modalità operative delle "attività ispettive", ai sensi dell'art. 100 del DPR 753/80, assegnate ad ANFISA nell'ambito degli impianti a fune in servizio pubblico di trasporto di propria competenza, ferme restando invariate le competenze assegnate, in termini di regolarità dell'esercizio agli enti locali territoriali, così come individuati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei propri ambiti.

Rientrano nel campo di applicazione del presente provvedimento tutti gli impianti a fune quali: Sciovie, Slittinovie, Seggiovie, Funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, Funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo, Funivie bifune, Funicolari terrestri e *Impianti assimilabili*.

Gli impianti ascensori, le scale mobili e i tappeti mobili in servizio pubblico sono esclusi dal presente decreto.

Art. 2

(Attività ispettive)

La verifica delle condizioni di sicurezza degli impianti a fune che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza di Ansfisa sarà effettuata, con particolare riferimento alla "Partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali" di cui al punto 7.2 dell'allegato al Decreto Direttoriale 11 maggio 2017 n. 86, come di seguito riportato.



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

I Direttori/Responsabili di esercizio (e/o Assistenti Tecnici, ove previsti) dovranno comunicare ad ANSFISA il programma delle attività di prova e verifica di cui alla ispezione annuale prevista al punto 6.3.5 del citato Decreto Direttoriale, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività.

Dovrà essere comunicato altresì ad ANSFISA il programma del "servizio pubblico" erogato dagli impianti con funzionamento non continuativo e/o stagionale nonché tutte le eventuali interruzioni programmate del servizio.

ANSFISA provvederà quindi a programmare e svolgere le attività ispettive di competenza con proprio personale tecnico partecipando ove possibile o ritenuto opportuno anche in relazione alla complessità dell'impianto, alle ispezioni di cui al citato punto 6.3.5 in occasione delle verifiche e prove effettuate dopo il primo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni tre anni, oppure al quinto e al decimo anno per le scivie e le slittinovie e comunque dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale.

Al termine delle ispezioni, i Direttori/Responsabili di esercizio dovranno comunicarne a mezzo pec ad ANSFISA l'esito positivo.

Entro 5 giorni dalla comunicazione, in assenza di risposta da parte dell'Agenzia, gli stessi Direttori/Responsabili dei Esercizio potranno autorizzare la riapertura dell'impianto sotto la propria responsabilità. Il suddetto termine di 5 giorni non si applica alle scivie e slittinovie.

L'autorità di vigilanza effettuerà comunque verifiche a campione anche con impianto in funzione, non limitate agli aspetti meramente tecnici, al fine di accertare il corretto esercizio e la corretta gestione della sicurezza da parte di tutte le figure coinvolte nel processo. Tali attività potranno essere organizzate attraverso l'effettuazione di audit presso le sedi degli esercenti oppure mediante l'effettuazione di ispezioni dirette sull'impianto.

Art. 3

(Modifica di alcune disposizioni sui Direttori e Responsabili di esercizio)

I Direttori o i Responsabili di esercizio degli impianti a fune hanno l'obbligo di risiedere nella Provincia nella quale sono installati gli impianti, ovvero in una Provincia limitrofa. Con motivata deroga, l'Agenzia può autorizzare, candidati residenti all'interno della Regione o Regione limitrofa.

Fermo restando tutti gli altri requisiti previsti dal DPR n.753/1980 e dal decreto direttoriale 18 febbraio 2011, i Direttori e Responsabili di esercizio devono avere una età non inferiore a ventuno anni; non sono previste limitazioni per l'età massima.

Il rinnovo del patentino oltre il limite massimo di età fissato da precedenti disposizioni è subordinato all'esito favorevole di visita medica da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, una Commissione medica locale di cui all'art.199 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti medici di cui sopra devono risultare da certificazione in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Tale certificazione deve tenere conto del certificato



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 del D.D. 18-02-2011 è soggetta a conferma ogni cinque anni fino al compimento di anni settanta; dopo il settantesimo anno di età la conferma sarà annuale con l'obbligo di essere affiancati, per lo svolgimento delle mansioni, da almeno un ingegnere o perito iscritto all'ordine professionale non ancora in possesso del patentino, al fine di favorirne la formazione propedeutica a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'Art.8 comma 7 del D.D. 18-02-2011.

I Direttori/Responsabili di esercizio non devono mai trovarsi in situazione di "potenziale conflitto di interesse".

Il Direttore ed il Responsabile dell'esercizio o i relativi sostituti devono essere reperibili durante i periodi di funzionamento degli impianti e devono sovrintendere direttamente a tutte le operazioni di manutenzione straordinaria e a tutte quelle che possono incidere sulla sicurezza dell'impianto. Il subentro del sostituto del Direttore o del Responsabile di esercizio deve essere tempestivamente annotato sul libro giornale e comunicato all'UOT di competenza.

I Direttori ed i Responsabili dell'esercizio rappresentano l'Azienda esercente nei confronti dell'Agenzia e sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il parere di gradimento espresso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 90 del DPR n.753/1980, propedeutico alla nomina dello stesso direttore o responsabile dell'esercizio, può essere sospeso o revocato nei casi più gravi o in caso di reiterazione di comportamenti deontologicamente non corretti, ovvero quando venga meno il rapporto di fiducia che è alla base del gradimento, fatte salve le sospensioni o revoche dell'assenso o nulla osta previste dall'art. 14, comma 4, del Decreto Direttoriale del MIT 18 febbraio 2011.

I Direttori e i Responsabili di esercizio sono tenuti a migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, attenendosi ai codici deontologici dei rispettivi ordini professionali.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

Limitatamente alla corrente stagione invernale, è consentita la comunicazione all'Agenzia del programma delle attività di prova e verifica con congruo anticipo e i Direttori/Responsabili di esercizio potranno autorizzare la riapertura dell'impianto sotto la propria responsabilità, subito dopo aver comunicato a mezzo pec ad ANSFISA l'esito positivo delle ispezioni effettuate per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto.

L'obbligo dell'affiancamento da almeno un ingegnere o perito iscritto all'ordine professionale di cui al quarto capoverso dell'art. 3 decorre dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ogni UOT di ANSFISA provvederà a programmare, nell'ambito del proprio comprensorio territoriale, le attività ispettive applicando i principi di ragionevole efficacia, equa ripartizione e di rotazione tenendo conto della complessità degli impianti.



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

Qualora l'Autorità di sorveglianza accerti, durante l'esercizio, riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto all'esito comunicato a seguito delle attività di prova e verifica, l'esercente è tenuto a ripristinare le suddette condizioni, fatte salve le determinazioni assunte dall'Agenzia.

Art. 4
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
(De Bartolomeo)